



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (Provincia di Verona)

Corso Fraccaroli 70, 37049 Villa Bartolomea VR

Tel. 0442.659911 – Fax 0442.659033

e-mail: segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it

pec: segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it

Prot. n. 8137

Ordinanza n. 18/2016

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

Considerato che è ormai documentata la presenza della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) anche nei territori dei Comuni della pianura veronese;

Considerato che tale zanzara, come pure altri generi ed altre specie di zanzare, possono trasmettere all'uomo agenti responsabili di malattie infettive;

Viste le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini residenti relative alla presenza massiccia di zanzare nel territorio comunale, tra cui non è da escludere la presenza di zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Vista la nota informativa delle aziende UU.LL.SS.SS. 20-21-22 trasmessa ai sigg. Sindaci con prot. 26189 del 30/05/2008 pervenuta a questo Comune in data 04/06/2008 prot. 6519;

Vista la nota informativa dell'azienda ULSS N. 21 di Legnago, pervenuta al protocollo il 06/05/2016 al n. 6659, con la quale si ribadisce la necessità di procedere con azioni di lotta uniformi e coordinate su aree omogenee per favorire l'efficacia e la diminuzione del numero dei trattamenti.

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini di casa, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;

Ritenuto doveroso provvedere, quindi, ad una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, adatta a contenere la massiccia infestazione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) da realizzarsi nelle aree pubbliche di competenza dell'Amministrazione comunale e da estendersi, necessariamente, anche su aree private, ciò al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa finalizzata al contenimento del fenomeno, rallentandone l'espansione dei focolai;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo giugno –ottobre 2016, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dal mese di maggio alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata campagna informativa del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla

popolazione presenti sul territorio comunale, così come peraltro raccomandato dalla nota informativa delle Aziende UU.I.L.SS.SS. 20-21-22 sopra citata;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibile propagazione della suddetta zanzara tigre;

Visto il D.L. 4 dicembre 1993, n. 496;

Visto l'art. 54 – comma 2 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA A TUTTI I CITTADINI

con particolare attenzione al periodo compreso tra il mese di GIUGNO ed il mese di OTTOBRE 2016, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi, cortili, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero;
3. **svuotare settimanalmente** contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc.;
4. **coprire** eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere);
5. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
6. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
7. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
8. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

IN PARTICOLARE ORDINA:

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di

raccolte d'acqua in caso di pioggia;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di :

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate. Se i medesimi dispongono di attrezzature ed

esperienza per effettuare le disinfestazioni in modo autonomo, **devono conservare le ricevute di acquisto dei disinfestanti, da esibire alle Autorità preposte alla vigilanza e controllo.**

AVVERTE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui o coloro che risulterà o risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMUNICA

1. Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il **corpo di polizia locale**, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
2. La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la normativa vigente in materia, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienza avranno luogo. I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 25,00** ad **€. 500,00** prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

DISPONE

- 1 l'invio di copia della presente Ordinanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 21 di Legnago;
- 2 la diffusione della stessa mediante pubblici avvisi ed una campagna informativa recapitata a domicilio a tutte le parti in causa;
- 3 l'affissione all'Albo Pretorio comunale per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, li 31.05.2016



IL SINDACO

Luca Bersani